nazionale e, tra loro, il taglio di cui al dl 66/2014 ha coinvolto – in base agli stessi criteri – soltanto i Comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, le cui legislazioni attuative speciali non erano state emanate con riferimento alla finanza degli enti locali. Il Fondo di solidarietà comunale si applica quindi ai Comuni delle RSO e delle Isole, ma per queste ultime non comprende i criteri perequativi.

Si ritiene pertanto che **il riparto dei 100 milioni** integrativi del FSC debba preliminarmente **articolarsi in due quote** da calcolarsi sulla base dell'ammontare del taglio ex dl 66/2014 subito, rispettivamente, dai Comuni delle RSO e dai Comuni delle Isole, come riepilogato nel seguente prospetto:

Prospetto 1 - Riparto preliminare delle risorse integrative

Sotto comparto	Taglio a regime *ex* dl 66/2014	incidenza %	Riparto 100 mln. integrativi
Comuni RSO	502.761.649,78	89,24%	89.241.487,33
Comuni ISOLE	60.610.459,81	10,76%	10.758.512,67
Totale	**563.372.109,59**	**100,00%**	**100.000.000,00**

Vengono individuati due criteri di riparto:

- il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del dl n. 66/2014, per il 60% dell'importo disponibile. Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto riguarderà l'intero ammontare ad essi attribuibile, risultante dal prospetto preliminare, considerato che i predetti enti non partecipano al riparto su basi perequative;
- il secondo, collegato alle riduzioni di risorse subite da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo avvenuta nel 2020 in base alle nuove indicazioni del dl n. 124/2020, dopo la pausa decisa per il 2019[1].

[1] Il comma 921 della legge n. 145 del 2018 aveva stabilito che per il 2019 il FSC fosse assegnato a ciascun Comune per un importo sostanzialmente identico a quanto avvenuto per il 2018, disponendo così il blocco temporaneo del processo perequativo.
Il dl n. 124 del 2019 (cd dl "Fiscale", art. 57) ha disposto che a decorrere dal 2020 la percentuale di risorse oggetto di perequazione cresca dal 45% al 100%, al ritmo del 5% annuo fino al 2030; al tempo stesso, la norma raddoppia la quota complessiva delle risorse sulle quali la perequazione opera (il cd. *target perequativo"*, portandola dal 50% al 100% delle capacità fiscali comunali nel loro complesso, attraverso incrementi annuali anch'essi fissati al 5%, fino al 2029.